

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 9,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (4599); e delle abbinata proposte di legge: Mazzuca: Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (382); Mussolini: Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenni (593); Mussolini: Norme in materia di violenza sessuale sui minori (726); Butti: Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (953); Massidda ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1029); Foti: Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile (1346); Marras e Vitali: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1489); Deodato e Bondi: Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori (2038); Burani Procaccini ed altri: Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi

alla pedofilia (2415); Francesca Martini ed altri: Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori (2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (2669); Cè ed altri: Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile (2864); Cima ed altri: Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet (3122); Francesca Martini ed altri: Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno (3235); Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bam-

bini e la pedopornografia anche a mezzo Internet» e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca: «Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia» (311); Buttiglione ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia» (382); Mussolini: «Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile» (408); Prestigiacomo: «Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenni» (593); Mussolini: «Norme in materia di violenza sessuale sui minori» (726); Butti: «Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori» (953); Massidda ed altri: «Disposizioni per la lotta alla pedofilia» (1029); Foti: «Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile» (1346); Marras e Vitali: «Disposizioni per la lotta alla pedofilia» (1489); Deodato e Bondi: «Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori» (2038); Burani Procaccini ed altri: «Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia» (2415); Francesca Martini ed altri: «Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori» (2422); Cirielli ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia» (2521); Pecorella: «Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero» (2669); Cè ed altri: «Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile» (2864); Cima ed altri: «Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet» (3122); Francesca Martini ed altri: «Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo

528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno» (3235); Milanese e Antonio Russo: «Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale» (3691); Santori ed altri: «Disposizioni per la lotta alla pedofilia» (4299); Perrotta: «Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia» (4466); Francesca Martini ed altri: «Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale» (5359).

Ricordo che nella seduta del 5 maggio 2005 si è chiusa la discussione sulle linee generali e la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge C. 4599, così come modificato in sede referente.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative ad essi presentate (*vedi allegato*).

Avverto che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Propongo l'accantonamento degli articoli 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, ai quali non sono riferiti emendamenti. Tali articoli saranno esaminati quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso relative.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo premissivo Valpiana 01.01, degli emendamenti Fanfani 1.5, Mazzoni 1.3, degli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4. Raccomando l'approvazione dell'emendamento da me presentato 1.1, identico all'emendamento

Anedda 1.100. Invito infine al ritiro dell'emendamento Valpiana 1.7, su cui esprimerei altrimenti parere contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo premissivo Valpiana 01.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 1.5.

GIUSEPPE FANFANI. Mi rendo conto che l'indicazione di una diversa sanzione può risultare inappropriata o di difficile comprensione, ma sottopongo ai membri della Commissione le seguenti considerazioni. Viene punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni in cambio di utilità economiche. È ovvio che, sotto il profilo della gravità etica e sociale, non è la stessa cosa congiungersi, in cambio di danaro, con una persona di 14 anni e cinque giorni ed un'altra di 18 anni meno un giorno. In quattro anni cambia totalmente il quadro di sviluppo anche somatico di un minore perché a 14 anni, bene o male, si è riconoscibili come tali, mentre a 18 anni lo sviluppo evolutivo può rendere abbondantemente adulti. Allora, il fatto di dover rispondere a delle direttive che individuano il minore come soggetto inferiore ai 18 anni non ci impedisce di distinguere in funzione dell'età anche la gravità della sanzione. Per cui, ritengo che su questo tema si possa aprire una discussione, anche perché chiedo ai colleghi se il rapporto mercimonioso con una persona quattordicenne equivalga a quello con una diciottenne.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Nella riflessione su questo emendamento non possiamo non considerare ciò che il testo di

legge opera con riferimento all'articolo 600-bis. Attualmente la disciplina prevista dall'articolo 600-bis punisce l'atto sessuale compiuto con un minorenne tra i 14 e i 16 anni con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. In Commissione abbiamo raccolto l'indicazione della decisione quadro europea di considerare la punibilità del comportamento degli atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o di altra utilità economica fino all'età dei 18 anni, introducendo una novità sostanziale nell'ordinamento, che, tra l'altro, è stata ampiamente condivisa dai colleghi della Commissione.

Ciò è stato fatto con la preoccupazione di definire la sanzione all'interno di una sistematicità che il codice già prevedeva in ordine alla punizione della fattispecie e che è stata sufficientemente approfondita nelle discussioni che hanno accompagnato le leggi n. 66 del 1996 e la n. 269 del 1998. La preoccupazione del collega Fanfani è corretta ma potrà essere soddisfatta da una concreta valutazione del giudice, che terrà sicuramente conto anche dell'età della vittima. Diversamente, alzando la pena nel caso si tratti di minore tra i 14 e i 16 anni, andremmo ad alterare quella sistematicità alla quale facevo riferimento prima e, oltretutto, senza avere ricevuto dalla decisione quadro un'indicazione in tal senso. La decisione quadro è stata il punto di riferimento di questa elaborazione normativa, ci ha invitato ad alzare l'età tutelata, ma non ci ha detto di contemplare una diversa pena nel caso in cui vari l'età della vittima.

Quindi, pur comprendendo la preoccupazione del collega Fanfani, ritengo che si possa mantenere il testo così com'è.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Fanfani 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Mazzoni 1.3.

ERMINIA MAZZONI. Volevo capire dal relatore quale fosse la motivazione dell'in-

vito al ritiro sul mio emendamento 1.3, visto che l'ultima volta sulla questione si è avviata una discussione e sembrava possibile una nuova modifica del testo nella direzione da me indicata.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Le valutazioni che abbiamo espresso sugli emendamenti proposti hanno tenuto conto della discussione durante l'esame in sede referente avvenuta in Commissione. Tale dibattito — lungo e necessario — si è sviluppato attraverso il contributo di tutti ed è stato la ragione sostanziale per la quale abbiamo preferito la discussione in sede legislativa anziché nell'aula parlamentare. Quindi, sugli emendamenti non c'è stata una valutazione soggettiva del relatore perché nella formulazione dei pareri ho prestato attenzione alle sollecitazioni e alle valutazioni che sono emerse in questa sede; inoltre, proprio in considerazione dell'ampia discussione che si è sviluppata, molti colleghi hanno ritenuto di non ripresentare gli emendamenti già proposti in passato. Sull'emendamento Mazzoni 1.3 si è ragionato sul fatto che il richiamo ad un'utilità anche non economica potesse contemplare delle situazioni e delle circostanze talmente sfumate e delle casistiche talmente ampie da arrivare ad avviare il procedimento penale per poi, magari, concluderlo con un'archiviazione e, quindi, a concepire il processo come pena.

Per questo reato è prevista la procedibilità d'ufficio e molti colleghi ricordavano che potrebbero esserci anche reazioni e ripicche, soprattutto quando gli autori del reato sono più giovani e possono portare ad incriminare situazioni che non erano considerate dall'autore come una sorta di corrispettivo in cambio dell'atto sessuale. La Commissione, nell'ambito del dibattito che ha svolto, ha ritenuto di attestarsi sull'attuale formulazione dell'articolo 600-bis, che parla già di denaro o di altra utilità economica. La precisazione che ho fatto in riferimento all'emendamento della collega Mazzoni vale anche per gli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4.

FRANCO GRILLINI. Nel corso del lungo dibattito su questa legge ho sollevato più volte il problema della tipizzazione: molti articoli non sono determinati, il loro senso non è specificato e lasciano un amplissimo margine di indeterminatezza. Per esempio, in alcuni sistemi legislativi, come quello inglese, questo non è possibile perché l'approvazione di una legge è seguita da tutta la casistica che definisce il reato anche nei minimi particolari: in questo caso non c'è alcuna definizione, nemmeno di atti sessuali. Nella giurisprudenza si definiscono gli atti sessuali, ma quando in un certo ambito la definizione e la tipizzazione non esiste, si corre il rischio di incostituzionalità perché, secondo la dottrina, la Costituzione chiede di specificare che cosa sia o meno reato. Nella formulazione in esame si può considerare utilità economica qualsiasi cosa perché è un problema di interpretazione. Che cosa significa utilità economica? Significa che interviene il denaro, che c'è un baratto o che anche un servizio — come, per esempio, un passaggio in motorino — viene considerato tale? Questa legge non lo dice: non è indicato nella relazione, non c'è un articolo che lo specifichi, non c'è una casistica, non c'è una tipizzazione. A mio parere, l'emendamento Mazzoni 1.3 aggrava questo limite della legge, limite che produrrà procedimenti giudiziari inutili, procedimenti giudiziari che, per esempio, finiranno con l'assoluzione dell'indagato. Vorrei ricordare ai colleghi che, ogni volta che si approva una legge in ambito penale, poi si applica, qualcuno finisce in galera o è indagato: in questo caso, molti finiranno assolti, come risulta dalla casistica che, purtroppo, non abbiamo potuto avere nel corso di questo dibattito. Quindi, o l'onorevole Mazzoni ci spiega con degli esempi il significato dell'espressione « anche non economica » oppure la sua proposta emendativa accentua un limite evidente che è già contenuto in questa norma e che ho più volte criticato, facendo riferimento all'interesse del minore e alla lunghissima serie di errori giudiziari, questione rispetto alla quale non c'è alcun riferimento in questa legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIER PAOLO CENTO

FRANCO GRILLINI. Sono tra coloro che in questa sede hanno detto che in questo campo l'errore giudiziario o i procedimenti giudiziari sbagliati coincidono con una condanna nel momento stesso in cui si fanno e non c'è alcun accenno alla loro riparazione. Tra l'altro, questa è una delle questioni che sono state discusse in totale assenza dei colleghi in sede di indagine della Commissione — ahimè, non verbalizzata —, quando abbiamo parlato a lungo con gli esponenti della polizia postale, che sono venuti per ben due volte ed hanno riconosciuto che, da questo punto di vista, nel passato sono emersi problemi seri. Invito pertanto l'onorevole Mazzoni a ritirare il suo emendamento 1.3.

CARLO TAORMINA. Credo che il pericolo paventato dall'onorevole Grillini sulla tipicità non sia assolutamente fondato. Sulla nozione di atti sessuali c'è una giurisprudenza consolidata e, quindi, ormai non abbiamo più alcun dubbio sulle fattispecie ad essi riconducibili. Invito quindi l'onorevole Mazzoni a mantenere il suo emendamento 1.3 perché tutti sappiamo cosa significhi utilità economica e non economica; al limite, attraverso la presentazione di un subemendamento, sarebbe stato sufficiente parlare solo di utilità, come avviene in molte altre norme del codice penale, dove appunto si fa riferimento a questo concetto per rendere quanto più comprensivo possibile il raggio di azione e di operatività di una norma. A me sembra più grave e più coinvolgente, tenuto conto dell'età dei soggetti attivo e passivo di questo reato, il riferimento ad un'utilità non economica piuttosto che a quella di carattere economico. Quindi, se l'emendamento Mazzoni 1.3 verrà mantenuto, esprimerò un voto favorevole.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Non c'è atto di prostituzione che non sia ispirato dall'utilità. Se una donna si concedesse per avere un impiego, anche questo sarebbe un atto di prostituzione. Quindi, o

c'è l'utilità ed è in tutti i sensi oppure non si può restringere la questione all'utilità economica. In tal senso considero maggiormente condivisibili gli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4 ed esprimerò un voto contrario all'emendamento Mazzoni 1.3. Ritengo infatti sia più afflittivo inserire nella norma qualsiasi utilità, se è vero che il bene giuridico che vogliamo tutelare è quello di cui si parla.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, volevo richiamare l'attenzione sulla difficoltà ad accettare l'emendamento Mazzoni 1.3. Premetto che sono culturalmente portato ad essere estremamente rispettoso della libertà sessuale di ciascuno, ma in questo caso parliamo di ragazzini. Uno Stato civile non può consentire attività permissive e, quindi, questa legge è opportuna. Tuttavia, quando si analizza la norma in concreto, l'esigenza di tipizzazione delle fattispecie, alla quale faceva riferimento il collega Grillini, ha un senso storicamente definito e, sotto il profilo tecnico-giuridico, assolutamente imprescindibile. Infatti, eliminare il concetto di economicità della controprestazione — e, quindi, estendere il concetto di prostituzione minorile in relazione ad utilità di qualsiasi tipo — può rispondere ad un'esigenza razionale. Quindi, sotto il profilo strettamente etico potrei accedere ad una considerazione di questo tipo, anche perché si può indurre un minore ad un atto di prostituzione con promesse di utilità che possono non essere strettamente definite nell'ambito economico. Tuttavia, quando si scrive una norma penale, o si tipizzano queste fattispecie o si corre il rischio di avventurarsi in una materia talmente vaga da essere sussumibile sotto il profilo della genericità della fattispecie penale — e, quindi, incostituzionale — ovvero, peggio ancora, di lasciare una discrezionalità talmente ampia che possa oggettivamente essere pericolosa e di difficilissima interpretazione.

Quindi, pur essendo culturalmente vicino all'emendamento Mazzoni 1.3 e pur comprendendone fino in fondo le motivazioni sottese alla sua presentazione, credo

che sotto il profilo della sistematica tecnico-giuridica non si possa inserire in questo testo.

FRANCO GRILLINI. Volevo chiarire ai colleghi — anche a quelli che in passato hanno fatto mostra di garantismo, il quale poi rischia di essere a senso unico — che in questo caso non si parla di bambini, nonostante la legge definisca bambino chiunque abbia meno di 18 anni, ma di persone che legalmente, dai 14 anni in poi, possono avere un'attività sessuale con altri minorenni o con adulti. Quindi, potremmo trovarci nella condizione in cui, stante il consenso dell'interessato, un terzo — ad esempio, i genitori che non condividono la relazione della loro figlia con un adulto e ciò accade spessissimo — chieda l'intervento del giudice definendo utilità economica un passaggio in motorino, una pizza al ristorante, una vacanza o un aiuto a fare un esame. Trovo mostruoso che ci sia un intervento della legge penale e che la sessualità tra i 14 e i 18 anni, ancorché legale per la legge italiana, sia invasa dal penale, stante il consenso della persona. Dovremmo far intervenire la legge penale il meno possibile perché da ciò derivano solo traumi, individuando e punendo i reati veri.

Una norma di questo tipo è già presente nella legge n. 296 del 1998 e si sono svolti numerosi processi, poi finiti nel nulla, per una pizza perché i genitori non volevano che il figlio o la figlia frequentasse quella determinata persona: questi processi hanno provocato solo sofferenze e quasi nessuno si è risolto con una condanna. Quindi, prego l'onorevole Mazzoni di tener presente che questa vicenda interviene anche nella situazione dove c'è il pieno consenso degli interessati.

ERMINIA MAZZONI. Mi trovo in una posizione molto distante e diametralmente opposta rispetto alle motivazioni formulate dall'onorevole Grillini, tanto da arrivare a dire senza problemi che i suoi esempi forse mi rafforzano nel convincimento della bontà del mio emendamento 1.3. Ancor di più mi rafforzano gli inter-

venti di colleghi che hanno più esperienza di me in campo penale, che richiamano una giurisprudenza abbastanza consistente rispetto ad altre fattispecie, dove però il concetto dell'utilità viene, proficuamente per il sistema Stato e il sistema sicurezza, individuato attraverso le pronunce giurisprudenziali.

Per rispondere al relatore, ritengo che il mio emendamento 1.3 non avesse l'intenzione di rompere un equilibrio all'interno della Commissione. Siamo arrivati alla sede legislativa proprio per tentare di fare un lavoro sereno che ci consentisse di migliorare ulteriormente il testo, con un'apertura rispetto alla presentazione di emendamenti e, forse, anche alla discussione su punti già trattati in Commissione, sui quali avevamo raggiunto delle intese più di mediazione che di convinzione comune. Di conseguenza, riaprire il dibattito su un punto come questo — peraltro ciò è già successo nell'ultima seduta di Commissione — mi sembrava in linea con questo atteggiamento che credo tutti i colleghi abbiano deciso di assumere.

Comunque, alla luce degli interventi svolti, ritiro il mio emendamento 1.3 e preannuncio il mio voto favorevole ai successivi identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4, che credo siano più esatti nella formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame agli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Vorrei dire alla collega Mazzoni che come relatore non ho assolutamente un equilibrio da difendere. Il nostro obiettivo è arrivare alla migliore formulazione del testo, nella più ampia e convinta condivisione dei colleghi, ma il dibattito sull'esame del disegno di legge del Governo — i colleghi vedranno che ci sono sostanziali cambiamenti rispetto a quel provvedimento — ha orientato la mia valutazione degli emendamenti proposti. Alcuni colleghi hanno presentato degli emendamenti nel corso del dibattito e non li hanno riproposti, mentre ve ne sono altri presentati ora da

altri colleghi. Rispetto a tutto ciò non esiste una pregiudiziale ma, come relatore, ho ritenuto di tener conto della discussione svolta da questa Commissione.

CARLO TAORMINA. Rispetto alle osservazioni dell'onorevole Grillini a proposito del consenso che attraverserebbe questa norma in tutta la sua estensione, vorrei dire che si tratta di un consenso molto anomalo perché basato sullo scambio della prestazione sessuale con denaro o altra utilità oggi economica, che noi vorremmo non fosse solo tale; quindi, si tratta di un consenso abbastanza discutibile.

Dichiaro inoltre il mio voto favorevole sugli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4.

GIOVANNI KESSLER. Si tratta di una questione molto delicata perché in questo caso entriamo con il diritto penale in maniera molto invasiva nella vita personale e sessuale di minori e di adulti: dunque, si impone un minimo di cautela. Entriamo nella vita di relazione di minori e, rispetto alla legislazione vigente del 1998, che era già rigida ed improntata ad un principio di assoluta tutela degli stessi, estendiamo questa tutela penale del minore fino ai 18 anni. Diciamo che qualsiasi tipo di atto sessuale — forse non è un problema di indeterminatezza ma di ampiezza — è penalmente rilevante, dal bacio al toccamento, dove una delle due parti sia un minore. Fino al 1998 il minore era tale fino ai 16 anni ed ora quel limite viene portato ai 18 anni; fino a tale età il suo consenso, anche ad essere toccato o accarezzato in alcune parti del corpo, è influente. Quindi, con questa norma penale trattiamo i nostri minori — non considero solo l'emendamento che rappresenta una piccola parte del provvedimento — come poco più che dei *minus habens*. Tutti abbiamo un'idea dei comportamenti anche sessuali dei minori in Italia, magari come genitori. Allora, sopprimendo la parola economica, si vuole mettere in relazione qualsiasi tipo di atto sessuale che compie un ragazzo o una ragazza fino ai 18 anni con una qualsiasi utilità di qualsiasi ge-

nere; ciò è più che rischioso, direi che è assurdo. Infatti, qualsiasi atto sessuale che avviene nell'ambito di una relazione, dove uno dei due sia minore, potenzialmente può essere messo in relazione ad una qualsiasi altra utilità. Se mia figlia di 17 anni e 11 mesi esce a cena con ragazzo e poi si bacia, posso denunciare quel ragazzo, magari di 18 anni e un mese, perché non approvo quella relazione. Quindi, i tribunali e le procure della Repubblica di tutta Italia saranno interessati da una serie infinita di comportamenti, perché vi è l'atto sessuale, il minore è consenziente — ma, siccome ha poco meno i 18 anni, il suo consenso non vale — ed esiste la possibilità di collegamento con una qualsiasi utilità, che corrisponde a qualsiasi cosa.

Pertanto sono contrario agli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4 perché si prestano a qualsiasi tipo di ricatto e rappresentano veramente quel delirio panpenalistico che è stato denunciato tante volte anche in altri settori. In questo caso inseriamo pericolosamente il diritto penale in una quantità di comportamenti che di tutto hanno bisogno tranne che di un intervento di questa natura che alimenta i peggiori ricatti e farà sicuramente più danni che benefici. Sono altresì perplesso sull'innalzamento ai 18 anni dell'età fino alla quale il consenso non sarebbe rilevante perché ciò va contro la realtà materiale della vita dei giovani di questo paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio gli identici emendamenti Anedda 1.10 e Lussana 1.4, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'esame degli identici emendamenti 1.1 del relatore e Anedda 1.100.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Intervengo solo per segnalare che la parola « alternativa » andrebbe eliminata perché, con la reclusione o con la multa, avremmo

già delle pene alternative. Inoltre, credo che la parola « ridotta » debba essere correttamente intesa come « ridotte »: affronteremo la questione in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio gli identici emendamenti 1.1 del relatore e Anedda 1.100, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

TIZIANA VALPIANA. Ritiro il mio emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fanfani 2.6 e Valpiana 2.1, degli emendamenti Lussana 2.5 e Mazzoni 2.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 2.2 ed invito infine al ritiro degli emendamenti Fanfani 2.7 e Lussana 2.4, su cui esprimerei altrimenti parere è contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli identici emendamenti Fanfani 2.6 e Valpiana 2.1.

GIUSEPPE FANFANI. La norma in esame sanziona chiunque, utilizzando minori degli anni 18 (l'utilizzo del minore diventa lo strumento), realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche. Allora, gli eventi previsti sono tre: la realizzazione di esibizioni pornografiche (tipo esibizioni teatrali), la produzione di materiale pornografico e la partecipazione ad esibizioni pornografiche ma non alla produzione di materiale pornografico.

Mentre l'esibizione pornografica è prevista come evento sia nella realizzazione dell'esibizione sia nella semplice partecipazione alla stessa, la produzione è prevista soltanto come evento in quanto tale, mentre non è prevista la partecipazione. Quindi, se inducessi un minore a non esibirsi ma a partecipare alla produzione senza che questa avvenga — prendo tre o quattro ragazzini, li metto dinanzi ad una macchina cinematografica e comincio l'opera che deve portare alla produzione del materiale pornografico ma non lo produco — sotto il profilo della pericolosità sociale avrei già realizzato un passaggio estremamente importante; la stessa cosa se lo utilizzassi per l'esibizione — per esempio, per le prove — ma senza fare l'esibizione stessa. Di conseguenza, sotto il profilo dell'adescamento e dell'inizio di una serie di atti che, poi, devono portare a questo risultato finale, ho già leso il bene protetto dalla norma, la quale prende in considerazione l'utilizzazione di minori in esibizioni o per produrre materiale.

Allora, nel mio emendamento 2.6 ho lasciato il sistema sanzionatorio ed ho anticipato l'evento all'utilizzazione del minore al fine della realizzazione del materiale pornografico e della realizzazione dell'esibizione. Tutto ciò mi sembra più razionale perché non importa che abbia realizzato il materiale, ma commetto il reato per il semplice fatto che abbia utilizzato dei minori al fine di realizzare quel materiale (non importa che abbia realizzato lo spettacolo teatrale, mi interessa non utilizzare il minore al fine di realizzare quello spettacolo teatrale). Sotto questo profilo la norma mi sembra più completa e, soprattutto, in grado di rispecchiare più fedelmente la necessità di tutela che tutti ci siamo proposti.

TIZIANA VALPIANA. Il mio emendamento 2.1 è identico all'emendamento Fanfani 2.6 e, quindi, rinvio alle parole del collega intervenuto prima di me. Credo che la modifica proposta sia piccola dal punto di vista semantico ma importante dal punto di vista contenutistico, proprio perché pone l'accento sul verbo « utiliz-

za ». Infatti, dobbiamo sanzionare l'utilizzazione del minore, mentre realizzazione o meno dell'obiettivo risulta secondaria.

Raccomando pertanto l'approvazione del mio emendamento.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Esprimerò un voto favorevole sugli identici emendamenti Fanfani 2.6 e Valpiana 2.1. Considero infatti il caso in cui la Polizia e i Carabinieri facciano irruzione in un luogo ove dei minori si accingano ad essere utilizzati per dei filmini pornografici che ancora non siano stati prodotti. Non so se in questo caso il comma in esame, così come formulato, potrebbe essere applicato, mentre la formulazione proposta dagli identici emendamenti 2.1 e 2.6 consentirebbe un'applicazione della norma anche nel caso che ho indicato.

ANNA FINOCCHIARO. Capisco la legittima preoccupazione dell'onorevole Fanfani ma la formulazione proposta non renderà più facile provare il reato perché, comunque, c'è un dolo specifico che va accertato. È molto più complicato provare questo dolo specifico che la condotta perché, quando diciamo « utilizza minori degli anni 18, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico », non è vero che, se non si realizza e non si produce, è sufficiente che il minore sia stato utilizzato. Quindi, comprendo l'esigenza e la giusta osservazione dell'onorevole Fanfani quando osserva che non viene replicata la seconda condotta, nel senso che, alla formulazione « chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche », mancherebbero le parole « o alla produzione di materiale pornografico ». Comunque, secondo me l'esibizione non si realizza necessariamente su un palco perché si effettua anche davanti ad un solo soggetto, ad una cinepresa o ad una macchina fotografica.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. In funzione delle perplessità espresse dal-

l'onorevole Finocchiaro, si potrebbe riformulare la norma eliminando le parole « ad esibizioni pornografiche »; in questo modo avremo le parole: « Chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero vi induce minori di anni 18 a partecipare... ».

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Fanfani 2.6 e Valpiana 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Fanfani 2.6 e Valpiana 2.1, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro il mio emendamento 2.5

ERMINIA MAZZONI. Ritiro il mio emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Anedda 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 2.7.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Vorrei spiegare il motivo dell'invito al ritiro formulato su tale emendamento: essendo la condotta già a forma libera, ritenevo opportuno che non ci fosse un'ulteriore specificazione rispetto alla stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, accoglie l'invito del relatore al ritiro del suo emendamento 2.7 ?

GIUSEPPE FANFANI. No, signor presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 2.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro il mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Lussana 3.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

CAROLINA LUSSANA. Avevo previsto questa causa di non punibilità su segnalazione di alcuni operatori del settore. Infatti, ci sono stati dei casi in cui chi è impegnato nella lotta alla pedopornografia ha avuto delle incriminazioni, nonostante vi fosse un'esplicita autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria a detenere il materiale per fini di studio o di contrasto del fenomeno, anche perché tante volte non c'è comunicazione fra le autorità giudiziarie. Quindi, volevo rappresentare al relatore e al Governo questa esigenza che mi è pervenuta dal mondo delle associazioni.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Intervengo solo per precisare che questa preoccupazione era stata già raccolta con la legge n. 269 del 1998, la quale all'articolo 14, comma 4, espressamente prevede che l'autorità giudiziaria possa affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto. Ci sembra ragionevolmente corretto che la polizia giudiziaria, a cui la legge ha attribuito la competenza nell'attività di contrasto, abbia la possibilità, su autorizzazione, di conservare il materiale stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Propongo di accantonare l'articolo 3. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti Fanfani 4.11, Mazzoni 4.4, Fanfani 4.10 e Burani Procaccini 4.21. Invito al ritiro degli identici emendamenti Fanfani 4.9, Lussana 4.7 e Burani Procaccini 4.22, nonché dell'emendamento Mazzoni 4.20. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 4.1 e 4.2, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 4.3. Invito infine al ritiro degli emendamenti Burani Procaccini 4.23, Lussana 4.6, Burani Procaccini 4.24 e Lussana 4.5.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 4.11.

Chiedo all'onorevole Fanfani se acceda all'invito del relatore al ritiro del suo emendamento.

GIUSEPPE FANFANI. No, signor presidente, perché mi sembra fondamentale inserire il riferimento alle sembianze infantili. In questo caso parliamo della pornografia virtuale. Così come formulato, l'articolo si presta oggettivamente ad essere difficilmente definibile sotto il profilo penalistico e di un'ampiezza tale che potrebbe fuorviare l'interprete. Infatti, non capisco che senso abbia punire, prevedendo le stesse sanzioni previste negli articoli che abbiamo trattato prima, « il

materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minore degli anni 18 o parti di esse», con la pena diminuita di un terzo. Cosa significa la pornografia virtuale realizzata in questo modo? Che cos'è un'immagine di un minore degli anni 18?

Signor presidente, chiedo al relatore di rivedere la formulazione del primo capoverso oggetto dell'emendamento, dove si dice che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater — cioè il sistema sanzionatorio — si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minore degli anni 18. Comunque, preciso che con il mio emendamento intendevo sostituire e non premettere.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, abbiamo verificato il testo del suo emendamento e, in realtà, è corretto come riportato nello stampato: forse, è il caso che lo ritiri.

GIUSEPPE FANFANI. Posso anche ritirarlo, ma prego il relatore e la Commissione di affrontare questo problema.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Propongo l'accantonamento degli emendamenti Fanfani 4.11, Mazzoni 4.4 e Fanfani 4.10.

GIUSEPPE FANFANI. Posso anche convenire sull'accantonamento degli emendamenti, però inserire nel nostro codice penale una norma di questo tipo è pericolosissimo perché nessuno saprà mai definire una rappresentazione virtuale realizzata utilizzando immagini di minori degli anni 18.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. E la decisione quadro?

GIUSEPPE FANFANI. Le decisioni quadro devono essere utilmente calate all'interno della sistematica del nostro codice.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Signor presidente, ribadisco la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucidi propone di accantonare gli emendamenti Fanfani 4.11, Mazzoni 4.4 e Fanfani 4.10. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 4.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIUSEPPE FANFANI. Ritiro il mio emendamento 4.9.

CAROLINA LUSSANA. Ritiro il mio emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 4.22, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ERMINIA MAZZONI. Ritiro il mio emendamento 4.20.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Anedda 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 4.23, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro il mio emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 4.24, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro il mio emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 6.1, degli identici emendamenti Fanfani 6.3 e Mazzoni 6.2; altrimenti il parere è contrario. Tali emendamenti estendono in maniera troppo generica il divieto di frequentazione di luoghi dove ci sono i minori e renderebbero impossibile agli autori dei reati detta frequentazione per qualsiasi luogo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 6.1.

GIUSEPPE FANFANI. In questo caso siamo di fronte non ad una fattispecie generica — nella quale bisogna prevedere una sanzione nei confronti di un soggetto e, quindi, identificare il comportamento lesivo — ma ad un soggetto che è stato condannato con sentenza definitiva per un reato di pedofilia e si tratta di stabilire l'estensione della sanzione accessoria dell'interdizione dall'ufficio. Nella norma si

dice che costui sarebbe interdetto perpetuamente da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori (asili, scuole materne e via dicendo). Propongo di utilizzare una formula che è oggettivamente più ampia ma che consente una cautela maggiore nei confronti di un soggetto che è stato condannato. Infatti, introduco la precisazione che si tratti di strutture sia pubbliche che private perché colui che è stato condannato per pedofilia non può essere escluso soltanto dalla frequentazione di strutture pubbliche nelle quali siano presenti i minori ma occorre estenderla anche ai privati.

Il fatto che le strutture siano frequentate prevalentemente da minori non ha significato perché, se vogliamo proteggere il minore, che siano cinque o cinquanta è la stessa cosa; anzi, meno sono e più il pericolo è concentrato. Anche se il ragionamento può essere eccessivamente rigido, o si applica questo tipo di interdizione per cautela nei confronti dei minori, ma allora che siano cinque o cinquanta sarebbe la stessa cosa, o si ritiene che questa cautela sia per sua natura e per definizione eccessiva, ma allora si toglie l'intero articolo.

VITTORIO TARDITI. Pur comprendendo perfettamente le ragioni illustrate dall'onorevole Fanfani, non vorrei che l'estensione fosse eccessiva e si traducesse in un'*interdictio* generale. Pensando al concetto di istituzione o di struttura, un genitore può recarsi con un minore in uno sportello postale o in un istituto di credito per fare un prelievo. Quindi, ritengo che l'invito al ritiro sia più corretto perché, di fatto, la modifica proposta comporterebbe un'interdizione perpetua da qualunque attività ed, allora, tanto varrebbe rinchiudere il soggetto in casa o in carcere. Di conseguenza, credo che un'estensione esagerata non corrisponda ad un'interpretazione corretta della norma.

VINCENZO SINISCALCHI. Sono interessato alla questione del pubblico o del privato e sotto questo profilo ritengo che

sia giustissima la preoccupazione del presentatore dell'emendamento. Viceversa, ho più difficoltà a recepire la seconda parte dell'emendamento, ossia le parole « comportanti contatti con minori » perché l'espressione mi pare più generica rispetto alla definizione del testo: non si potrebbe votare tale emendamento per parti separate?

AURELIO GIRONDA VERALDI. Vorrei che restasse agli atti che secondo la formulazione dell'articolo 6 del testo base gli istituti privati sono già compresi nel generico riferimento alle scuole, agli uffici o ai servizi in istituzioni o strutture.

VINCENZO SINISCALCHI. Il testo parla di scuole e fa riferimento ad istituzioni: se per scuole si intende anche quelle private va bene.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Nell'emendamento Fanfani 6.1 le parole « pubbliche o private, comportanti contatti con minori » non sono inserite dopo la parola « scuole » ma dopo la parola « strutture ». Credo che le parole pubbliche o private siano implicite perché quando si parla di strutture il termine è onnicomprensivo.

GIUSEPPE FANFANI. È un problema di sistematicità, perché deve risultare chiaro che tipo di pena accessoria si vuole rappresentare. Se si trattasse di una pena accessoria speciale, dovremmo considerarla relativamente all'interdizione dai pubblici uffici: ritengo che tutto ciò vada specificato.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Raccogliendo queste sollecitazioni e rimanendo fermamente contraria sulla seconda parte dell'emendamento 6.1, cioè alle parole « comportanti contatti con minori », presento un emendamento volto ad inserire dopo la parola « strutture » le parole « pubbliche o private ».

Ciò al fine di chiarire che l'interdizione perpetua da qualunque incarico va riferita alle scuole pubbliche o private di ogni

ordine e grado, nonché ad ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

GIUSEPPE FANFANI. Ritiro il mio emendamento 6.1, anche se, visto che in parte era stato accolto, avrei voluto riformularlo.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 6.100. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 6.100 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE FANFANI. Ritiro il mio emendamento 6.3.

ERMINIA MAZZONI. Ritiro il mio emendamento 6.2.

PRESIDENTE. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 14,05.

PRESIDENTE. Ricordo che questa mattina la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6; sono stati accantonati gli articoli 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, nonché gli emendamenti Fanfani 4.11, Mazzoni 4.4 e Fanfani 4.10.

Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 4.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario, fatto salvo il mio emendamento 7.1, di cui raccomando l'approvazione.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 7.1 del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quale norma si applica nel caso in cui il minore non abbia ancora compiuto i 16 anni.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Qualora il minore non abbia compiuto gli anni 16, la tutela è già più forte nella disposizione attuale, perché gli stessi soggetti (genitori, ascendenti, genitori adottivi, conviventi) rispondono di violenza sessuale presunta (609-*quater*). Tale articolo dispone che si tratta di violenza sessuale presunta se il minore ha meno di quattordici anni e fino a sedici anni per quei soggetti. Rimaneva scoperta la tutela dai sedici ai diciotto anni e quindi introduciamo la previsione di figure di abuso di poteri connessi alla posizione per quella fascia d'età.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mazzoni 7.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto.)

Passiamo all'esame dell'emendamento Anedda 7.2.

GIAN FRANCO ANEDDA. L'emendamento è dettato da una mia incomprendimento perché non capisco quali siano i « poteri connessi alla sua posizione ». Con riferimento alla qualità delle persone, non esistono i relativi poteri.

PRESIDENTE. Così è previsto attualmente; altrimenti bisognerebbe modificare il punto 2 dell'articolo 609-*quater*.

GIAN FRANCO ANEDDA. Il problema è che qualifichiamo dando un'indicazione rispetto all'azione « abuso di potere », mentre ciò che deve essere sanzionato è la qualità di per se stessa, il fatto che chi ha quella qualità commetta delle azioni e non che le commetta abusando di poteri che potrebbero non esistere e che sono nella vicenda giudiziaria tutti da dimostrare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Anedda 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 7.4.

GIUSEPPE FANFANI. Con questo emendamento ho inserito l'approffittamento della posizione, seguendo una giurisprudenza sostanzialmente consolidata, secondo cui nell'abuso di potere inerente la funzione non si vede soltanto un atto o un comportamento che vada oltre lo schema dei poteri tipico della funzione esercitata; si ritiene infatti che in questi casi si possa integrare questa ipotesi criminosa anche non abusando dei poteri, ma utilizzandoli e approfittando della posizione giuridica che i poteri stessi attribuiscono per distoglierli a fini diversi.

Ciò rientra nel concetto di abuso, secondo la valutazione giurisprudenziale e ho ritenuto che fosse opportuno, proprio per la delicatezza del tema e per evitare che su di esso si debba ancora discutere, precisare questo concetto; mi rimetto comunque alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. È disposto a ritirarlo?

GIUSEPPE FANFANI. Alla luce degli orientamenti emersi nella odierna, ritiro il mio emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).